

Oggetto: L.R. 15.10.1997 n. 26 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna, titolo IV, artt. 17, 20. Indirizzi generali, criteri e modalità per l'attribuzione dei finanziamenti alle Scuole di ogni ordine e grado.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che, ai fini della attuazione della programmazione contenuta nel Piano Triennale degli Interventi di cui all'articolo 12 della L.R. 26/97, adottato, in via definitiva, con delibera dell'esecutivo regionale del 20.2.2002 n.6/16, sentiti l'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda e la Commissione regionale, si rende necessario ridefinire gli indirizzi generali e i criteri di concessione dei contributi per l'applicazione della norma in oggetto che ha lo scopo di porre in essere azioni coordinate per lo sviluppo dell'identità culturale del popolo sardo, quale bene primario da valorizzare e promuovere nelle sue multiformi espressioni e quale fonte di crescita complessiva della regione, in un quadro di integrazione interna ed europea.

I precedenti criteri contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale n.31/49 del 15.07.1999 sono da intendersi superati e sostituiti dalla presente deliberazione dal momento della sua approvazione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

In ordine a quanto sopra l'Assessore propone ed illustra i seguenti indirizzi generali e criteri:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E INDIRIZZI GENERALI

Il titolo IV della L.R. 26/97 affida all'Amministrazione regionale il compito di svolgere un'azione di promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna, operando nel sistema scolastico regionale. L'obiettivo generale è quello di sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e direttivo delle scuole che, nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia didattica, intendano svolgere attività coerenti con i principi della L.R. 26/97.

La scuola costituisce certamente il principale referente di un'azione rivolta alla tutela e alla valorizzazione della lingua, della cultura e della civiltà del popolo sardo. Il mondo dei giovani ed il suo coinvolgimento attivo nell'attuazione delle finalità e degli obiettivi della legge 26/97, rappresenta infatti il presupposto fondamentale per l'attuazione e l'integrazione dell'identità culturale sarda come bene primario a forte valore aggiunto nella formazione dell'individuo.

I progetti formativi della legge 26/97 sono infatti finalizzati, attraverso l'integrazione dei programmi scolastici ordinari nell'ambito dell'autonomia concessa agli istituti, alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado. Essi forniscono, attraverso l'elaborazione di percorsi didattico-formativi destinati agli allievi e al corpo docente e direttivo, il quadro di riferimento per le attività da attuarsi nelle scuole, sulla base di principi definiti in Legge.

Nel precedente triennio tali interventi avviati nel 1998 sono stati inseriti all'interno dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Sardegna, siglata



Regione Autonoma della Sardegna

nell'aprile del 1999, per la realizzazione dei quali era stato sottoscritto un apposito accordo di programma quadro (APQ 2: progetto sperimentale per la valorizzazione della cultura e della lingua sarda). All'intesa sono state collegate specifiche azioni di monitoraggio per diverse annualità i cui risultati sono stati esaminati dall'Assessorato e dagli altri organismi competenti.

Pertanto, dopo questa prima fase sperimentale, con il presente atto ci si propone di portare a regime, nelle diverse istituzioni scolastiche, programmi comprendenti lo studio sistematico della cultura sarda ed, in particolare, di promuovere con decisione nell'ambito scolastico l'uso del sardo e delle espressioni linguistiche tutelate dalla legge 26/97.

Il quadro normativo generale che riguarda la tutela e valorizzazione delle lingue minoritarie presenti in Sardegna si è modificato notevolmente e arricchito con l'approvazione della legge statale n. 482 del 15.12.1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" che ha riconosciuto la lingua e la cultura delle popolazioni parlanti il sardo e, limitatamente all'ambito comunale di Alghero, di quelle parlanti il catalano. Ciò da un lato rappresenta un passo in avanti notevole in quanto la legge statale ha superato alcuni ostacoli normativi che si erano frapposti all'approvazione di una legge regionale più efficace sul versante del rafforzamento, insegnamento e ufficializzazione della lingua. Dall'altro la non contemplazione, all'interno della 482/99, di alcune varietà linguistiche peraltro già tutelate dalla normativa regionale (il tabarchino delle isole sulcitanee, i dialetti sassarese e gallurese) apre un'ulteriore prospettiva di riflessione.

Nel nuovo quadro normativo delineato dall'articolo 4 della legge 482 è più che mai attuale rafforzare anche nella normativa regionale, gli aspetti concernenti l'insegnamento a scuola, la valorizzazione e l'uso effettivo della lingua sarda (in particolare il suo uso veicolare, ufficiale e di comunicazione pubblica) promuovendo tutte le sue varianti locali in attesa di verificare i passaggi successivi del processo di standardizzazione linguistica. In relazione alle nuove competenze della Regione, a quelle delle Istituzioni scolastiche e del Ministero dell'Istruzione, saranno affrontate le questioni relative all'insegnamento del sardo in orario curricolare e della quota percentuale di programmi riservata alle realtà locali.

Pertanto la stessa legge 26/97, con ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, potrà essere integrata con le opzioni che si riterranno coerenti ed efficaci nel senso di una politica linguistica regionale adeguata.

Sulla base delle istanze pervenute in questi primi anni di applicazione della legge, in relazione anche ai monitoraggi e agli indirizzi generali pervenuti dall'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, si ritiene di dover procedere alla ridefinizione di criteri e modalità di sostegno finanziario alle istituzioni scolastiche.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione propone, pertanto, all'esame e all'approvazione della Giunta medesima una nuova formulazione dei criteri degli articoli 17 e 20 della legge regionale 26/97 nel testo appresso riportato.

CRITERI GENERALI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

I criteri riguardano gli artt.17 e 20 della legge con i quali vengono finanziate le spese sostenute dalle scuole per la elaborazione e la sperimentazione di progetti diretti alla valorizzazione ed allo studio della cultura e della lingua della Sardegna nonché della lingua e della cultura catalana di Alghero, del tabarchino delle isole del Sulcis, del dialetto Sassarese e di quello Gallurese.



Regione Autonoma della Sardegna

SOGGETTI AMMISSIBILI

I soggetti ammessi a finanziamento sono le scuole di ogni ordine e grado.

CONTENUTI DEI PROGETTI

I progetti ammissibili devono essere conformi al dettato della L.R. 26/97 e riguardare le seguenti aree disciplinari:

- a) lingua e letteratura sarde;
- b) storia della Sardegna;
- c) storia dell'arte della Sardegna;
- d) tradizioni popolari della Sardegna;
- e) geografia ed ecologia della Sardegna;
- f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna.

Per la loro ammissibilità i progetti devono fondarsi su almeno uno dei seguenti principi:

- a) studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
- b) studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna, anche mediante l'impiego della lingua sarda come strumento veicolare;
- c) elaborazione di progetti educativi bilingui ed eventuale diffusione degli stessi mediante stampa.

Devono inoltre:

- Evitare l'eccessiva estensione tematica soprattutto per quanto attiene le scuole medie e superiori dando un indirizzo più focalizzato alle scelte;
- I progetti che si propongono la conoscenza della realtà sociale e culturale della Sardegna non dovranno fermarsi agli aspetti esteriori, ma analizzarne l'origine storica ed il significato. Anche per i progetti che riguardano il territorio, non ci si dovrà limitare allo studio esclusivo dell'aspetto naturalistico, ma il paesaggio dovrà essere letto anche dal punto di vista antropico;
- Relativamente ai progetti bilingui e biculturali elaborati dalle scuole materne ed elementari è importante che essi siano progetti formativi globali;
- Relativamente all'uso delle varianti locali, tale studio deve comunque tenere sempre conto dell'orizzonte unitario della lingua sarda e, pur valorizzando le differenze e particolarità locali, ricondurre ogni particolare esperienza locale, a una complessiva unitarietà della lingua di cui le varianti sono elemento costitutivo. Particolare attenzione metodologica nel rispetto della pari dignità va riservata ai progetti riguardanti la lingua catalana, il tabarchino, i dialetti sassarese e gallurese. In considerazione della attestata diversità linguistica unanimemente riconosciuta dalla comunità scientifica;
- Coinvolgere, ove possibile, genitori e famiglie, in particolare per gli aspetti dell'insegnamento e della rivalutazione della lingua sarda o delle altre varianti linguistiche presenti nel territorio regionale.



Regione Autonoma della Sardegna

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La Regione si riserva la valutazione e la eventuale selezione in base alla qualità e scientificità delle proposte presentate e adotterà i seguenti criteri.

Nella predisposizione dei programmi di spesa sarà riservata una quota non inferiore al 30% dello stanziamento complessivo disponibile nell'esercizio finanziario relativo alla prima annualità nella quale entreranno in vigore i presenti criteri, una quota non inferiore al 40% nella seconda annualità e non inferiore al 50% nei successivi esercizi finanziari, al finanziamento dei progetti didattici che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) progetti che le istituzioni scolastiche elaboreranno nella duplice versione, lingua italiana-lingua sarda o nelle altre espressioni linguistiche riconosciute dalla L.R. 26/97.
- b) progetti che siano esclusivamente o particolarmente incentrati sullo studio sistematico e sull'apprendimento della lingua sarda.
- c) progetti che, pur non prevedendo lo studio sistematico della lingua sarda o delle altre espressioni linguistiche riconosciute dalla L.R. 26/97, e dedicandosi ad altri aspetti della cultura locale, utilizzino quale lingua veicolare esclusiva la lingua sarda o le altre espressioni linguistiche riconosciute dalla L.R. 26/97.
- d) progetti che nell'ambito dello studio della lingua sarda propongano scambi diretti, condivisione in rete, viaggi di studio ed esperienze didattiche o tra istituzioni scolastiche del territorio regionale appartenenti a diverse macro-aree linguistiche, al fine di approfondire un confronto tra realtà locali differenti in un processo di sensibilizzazione verso un orizzonte linguistico unitario, oppure tra istituzioni scolastiche fuori dal territorio regionale che abbiano sede in paesi di culture minoritarie in regime di tutela linguistica.

I progetti didattici conformi a quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 26/97, finalizzati alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna e predisposti secondo le aree disciplinari in esso indicate, ma non rispondenti alle tipologie sopradescritte, saranno finanziati con le residue disponibilità di bilancio.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese per:

- lavoro di progettazione ed organizzazione; tali spese dovranno essere commisurate alla difficoltà del progetto, e non potranno comunque superare il 5% delle spese complessive dello stesso;
- attrezzature e materiali didattici strettamente legati all'attuazione del progetto, compresi libri e materiale audiovisivo, con esclusione di ciò che serve alla normale attività della scuola (come, a solo titolo di esempio, banchi, sedie, cattedre). Può essere compreso qualche sussidio tecnologico, purchè tali spese non superino quelle più strettamente didattiche, sono quindi escluse le spese per l'allestimento di aule di informatica e di laboratori linguistici;



Regione Autonoma della Sardegna

- la formazione iniziale e in itinere degli insegnanti direttamente e personalmente impegnati nella realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 20% delle spese complessive del progetto;
- l'apporto di specifiche competenze di esperti o animatori, (dei quali si alleggeranno i curricula in sede di rendicontazione), necessarie per la realizzazione del progetto (sia che si tratti di operatori interni o esterni alla scuola) fino ad un massimo del 20% dell'intero ammontare del progetto;
- attività didattiche aggiuntive degli insegnanti che partecipano al progetto fino ad un massimo del 30% delle spese complessive dello stesso;
- per le attività didattiche aggiuntive degli insegnanti la retribuzione oraria sarà disciplinata dal vigente C.C.N.L. del comparto scuola;
- spese di coordinamento, qualora il progetto investa più scuole associate, per una spesa non superiore al 7% dell'importo complessivo del progetto;
- spese per le attività di segreteria e funzionamento fino ad un massimo del 5% delle spese complessive del progetto.
- viaggi di studio legati alla realizzazione del progetto.

Le percentuali sopra riportate sono indicative e potrebbero essere leggermente modificate nelle voci di spesa qualora durante le fasi di attuazione delle attività se ne verificasse l'esigenza.

Sono escluse le spese relative alle opere murarie, agli arredi e alle manutenzioni ordinarie, nonché agli affitti dei locali.

Al fine di salvaguardare le esperienze di eccellenza nell'insegnamento della lingua sarda in ambito scolastico, per i progetti didattici di cui alle lettere a) b) c) d) del paragrafo 'valutazione dei progetti' possono essere inoltrate istanze di finanziamento per un costo ammissibile non superiore a Euro 15.000,00.

Per gli altri progetti didattici, non rispondenti alle tipologie sopra citate, il costo massimo ammissibile per ciascun progetto è così determinato:

a) progetti presentati da singole istituzioni scolastiche autonome, entro il limite di un progetto:

- Euro 5.000,00, purché coinvolgano un numero di studenti compreso tra 100 e 200;
- Euro 10.000,00 purché coinvolgano un numero di studenti compreso tra 201 e 300;
- Euro 15.000,00 purché coinvolgano un numero di studenti superiore a 300;

b) progetti presentati da istituti scolastici associati entro il limite di un progetto:

- Euro 10.000,00, purché coinvolgano un numero di studenti compreso tra 100 e 200;
- Euro 15.000,00 purché coinvolgano un numero di studenti compreso tra 201 e 300;
- Euro 20.000,00 purché coinvolgano un numero di studenti superiore a 300;

Non verranno considerati ammissibili i progetti il cui costo risulti superiore ai limiti massimi sopra indicati.

E' data facoltà alle scuole, una volta conosciuta l'entità del finanziamento regionale, di adattare il progetto alle risorse effettivamente rese disponibili.



Regione Autonoma della Sardegna

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I progetti con i relativi programmi didattici sono formulati dagli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, singoli o associati, in stretta collaborazione con gli Enti locali e con tutte le agenzie formative e culturali presenti nel territorio, previa approvazione degli organi collegiali (Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti) e dovranno essere trasmessi, unitamente alla richiesta di finanziamento, dal Dirigente Scolastico all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione. Per quanto riguarda le Scuole Materne non statali i progetti con i relativi programmi di sperimentazione, unitamente alla richiesta di finanziamento nonché all'approvazione da parte degli organismi competenti, dovranno essere trasmessi a cura del gestore della scuola.

La data di scadenza per la presentazione delle istanze è stabilita al 31 gennaio di ogni anno.

Il progetto allegato all'istanza dovrà essere ben articolato sia sul piano metodologico sia su quello finanziario, e dovrà indicare il numero delle classi, degli alunni e dei docenti impegnati, gli obiettivi, i mezzi, i tempi, le modalità di attuazione e gli effetti moltiplicatori nel tempo e nello spazio (es. divulgazione del materiale didattico elaborato, scambi fra scuole, etc.) a conclusione delle attività didattiche.

Ogni progetto dovrà essere corredato da apposito e dettagliato piano di spesa nonché dai verbali di approvazione da parte degli organi collegiali.

I progetti potranno prevedere una programmazione triennale ma il piano di spesa deve essere articolato per anno scolastico, poiché l'istanza di finanziamento dovrà essere riproposta per ciascuna annualità, e dovrà essere altresì comunicata, con nota del capo d'Istituto, la volontà di prosecuzione da parte degli organi collegiali, dell'attività già in corso. L'eventuale prosecuzione sarà confermata anche sulla base dei risultati conseguiti durante la prima annualità.

L'istanza, a firma del capo di istituto o del gestore delle scuole materne non statali dovrà essere inoltrata in duplice esemplare con l'allegata documentazione in duplice copia conformizzata.

Nel caso di finanziamento attribuito ad Istituti scolastici associati esso sarà accreditato alla scuola dichiarata capofila, che terrà a tutti gli effetti i rapporti con l'amministrazione regionale e il coordinamento complessivo delle attività. I diversi Istituti aderenti al progetto dovranno approvare l'attività con atto deliberativo dei propri organi collegiali.

Quando la sanatoria di eventuali irregolarità e carenze del corredo documentale si rivelino incompatibili con i tempi di messa a punto e di approvazione del programma regionale di intervento, tali irregolarità costituiranno motivo di esclusione dal beneficio, senza necessità di formali comunicazioni preventive.

LA GIUNTA

VISTA la L.R. 15.10.1997 n.26 artt. 17,18,20;

VISTA la L.R. 22.8.1990 n.40;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31/49 del 15.7.1999;

VISTA la relazione dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione e preso atto del concerto espresso nel corso della seduta dall'Assessore della programmazione,



Regione Autonoma della Sardegna

DELIBERA

- di abrogare i precedenti criteri e modalità approvati con la deliberazione della Giunta regionale 31/49 del 15.7.1999;
- di approvare, fino a successiva esplicita modificazione, i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai sensi della L.R. 26/1997 artt. 17,18,20;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A.S. della presente deliberazione e di provvedere alla sua diffusione attraverso il sito Internet www.regione.sardegna.it.

Il Direttore Generale

Gianfranco Duranti

Il Presidente

Mauro Pili